

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

### Sede di Roma

#### Ricorso

dell'Università Agraria di Tarquinia (c.f. 00076220565), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Alberto Tosoni, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Maria Luisa Acciari (c.f. CCRMLS58L48M082T) e Guido Saleppichi (c.f. SLPGDU88B23H501L) – i quali chiedono di ricevere le comunicazioni agli indirizzi p.e.c. [marialuisaacchiari@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:marialuisaacchiari@pec.ordineavvocativiterbo.it) e [guido.saleppichi@pec.it](mailto:guido.saleppichi@pec.it), ovvero al fax 0761.345037 – con domicilio eletto in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti,

*ricorrente*

#### contro

Regione Lazio (c.f. 80143490581), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo di posta certificata [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it) risultante dal Registro PP.AA.;

Comune di Tarquinia (c.f. 00129650560), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato telematicamente all'indirizzo p.e.c. primario [pec@pec.comune.tarquinia.vt.it](mailto:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it), risultante dal Registro IndicePA, ai sensi dell'art. 28, D.L. n. 76/2020,

*resistenti*

#### **per declaratoria di illegittimità del silenzio**

serbato sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avviato nel 2016 sul piano di lottizzazione in loc. San Giorgio su istanza dell'U.A. di Tarquinia (soggetto proponente), dal Comune di Trquinia (autorità precedente), presso la Regione Lazio (autorità competente),

#### **nonché per l'annullamento**

della nota prot. U.0608412, con la quale la Regione Lazio ha comunicato l'archiviazione del procedimento, poiché *“l’Autorità Procedente ha confermato il non interesse a procedere con la procedura di VAS in esame “in quanto il piano non risulta meritevole di approvazione” a seguito di dettagliate motivazioni” (doc. n. 1)*, nonché di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto o susseguente, di seguito nominato.

\* \* \*

La Regione Lazio (autorità competente) ed il Comune di Tarquinia (autorità procedente) si rifiutano di concludere il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avviato per valutare l'impatto sull'ambiente del piano di lottizzazione in loc. San Giorgio nel Comune di Tarquinia, proposto dall'Università Agraria di Tarquinia.

### FATTO

L'Università Agraria di Tarquinia è l'ente esponenziale della locale collettività che gestisce un rilevante patrimonio demaniale collettivo, già disciplinato dalla L. n. 397/1892 e, oggi, dalla L. n. 168/2017.

Tra questi terreni appartenenti al dominio collettivo di Tarquinia ve ne è uno situato in località San Giorgio, incluso in una più ampia zona a vocazione edificatoria, come ben si evince dall'inquadratura territoriale, di seguito fotoriprodotta (in rosso il comprensorio dell'U.A. di Tarquinia, con diversi colori – giallo, azzurro e verde – gli altri piani adottati o approvati):



Con nota prot. n. 22692 del 13/08/2016, acquisita con prot. n. 434261

del 24/08/2016, il Comune di Tarquinia, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso alla Regione Lazio il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini dell'avvio della procedura di VAS, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, sul Piano in oggetto di lottizzazione in loc. San Giorgio (**doc. n. 2**).

Con nota prot. n. 521601 del 18/10/2016 la Regione Lazio, in qualità di Autorità Competente, ha individuato i Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nella fase di consultazione (**doc. n. 3**).

Con nota prot. n. 129007 del 13/03/2017 è stata convocata dall'Autorità Competente, per il giorno 05/04/2017, la prima conferenza di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto (**doc. n. 4**).

Con nota prot. n. 248115 del 16/05/2017 è stato trasmesso, all'Autorità Procedente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'esito della prima conferenza di consultazione (**doc. n. 5**). L'Autorità Procedente, con nota prot. 23626 del 18/08/2017, acquisita con prot. 432001 del 28/08/2017, ha fornito riscontro agli esiti della prima conferenza di consultazione (**doc. n. 6**).

Con nota prot. n. 482854 del 27/09/2017 è stata convocata dall'Autorità Competente, per il giorno 11/10/2017, la seconda conferenza di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto (**doc. n. 7**).

Con nota prot. n. 537777 del 24/10/2017 sono stati trasmessi, all'Autorità Procedente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, gli esiti della seconda conferenza di consultazione (**doc. n. 8**).

Con nota prot. n.209939 del 11/04/2018 l'Autorità Competente ha trasmesso all'Autorità Procedente il documento di scoping (**doc. n. 9**).

L'Autorità Procedente ha provveduto a trasmettere all'Autorità Competente la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica con nota n. 606 del 08/01/2020 (**doc. n. 10**), acquisita al prot. n. 26351 del 13/01/2020, pubblicando

l'avviso di deposito della proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica su BURL n.19 del 25/2/2021.

Al termine della fase di pubblicazione (60 giorni) risultano pervenute le seguenti osservazioni:

- della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale: prot.2742 del 22/04/2021, acquisito con prot. 364318 del 22/04/2021 (**doc. n. 11**);
- della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette: prot. 388323 del 30/04/2021 (**doc. n. 12**), con cui viene trasmesso contestualmente il parere di Valutazione di incidenza (prot. 383547 del 29/04/2021 – **doc. n. 13**).

L'Autorità Procedente non ha ricevuto altre osservazioni.

Con nota prot. n. U.1012046 del 14/10/2022 l'Autorità competente ha convocato la sola autorità procedente alla riunione del 04/11/2022, per la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.152/2006 (**doc. n. 14**).

Con nota prot. n. 22196 del 29/05/2023 l'Autorità procedente ha inopinatamente comunicato "*il NON interesse a procedere alla Valutazione Strategica*", comunicando altresì di essere "*a disposizione per valutare ed esaminare la nuova eventuale stesura del Piano di Lottizzazione*" (**doc. n. 15**).

In data 05/06/2023 l'U.A. di Tarquinia, mentre stava preparando controdeduzioni alla detta nota comunale, ha ricevuto la nota prot. U.0608412, con la quale la Regione Lazio ha comunicato l'archiviazione del procedimento, poiché "*l'Autorità Procedente ha confermato il non interesse a procedere con la procedura di VAS in esame "in quanto il piano non risulta meritevole di approvazione" a seguito di dettagliate motivazioni*" (**doc. n. 1 cit.**).

\* \* \*

I provvedimenti impugnati, nonché il rifiuto di concludere il procedimento di VAS, sono illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi dell'U.A. di Tarquinia, per tutte le

ragioni di seguito esposte in

## DIRITTO

**I. – Violazione di legge. Violazione degli artt. 2, L. n. 241/1990, e 15, D.Lgs. n. 152/2006. Circa la natura soprassessoria della nota prot. n. U.0608412 del 05/06/2023 della Regione Lazio, in relazione al dovere dell'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, di esprimere parere motivato.**

L'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che, in sede di “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione”, “*L'autorità competente [Regione Lazio] in collaborazione con l'autorità procedente [Comune di Tarquinia], svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32 ... ed esprime il proprio parere motivato ...*”.

Al secondo comma, la medesima disposizione prevede che “*L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o del programma*”.

Dal sopra richiamato parametro normativo emerge la natura dell'attività che l'Amministrazione è tenuta ad eseguire nella fase di valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, la quale prevede l'espressione di un parere motivato, le cui risultanze dovranno essere recepite prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione.

Nel perdurante interesse del soggetto proponente, non è ammesso il *non liquet*, tanto che è lo stesso art. 15 cit. a richiamare le speciali forme di tutela avverso l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel rendere il parere motivato, sicché se ne inferisce come sia solo la resa di detto parere motivato “***ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere***” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 2518/2013, di cui più ampiamente si dirà *infra*).

Poiché l'art. 15, D.Lgs. n. 152/2006, dispone che la fase di valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione debba concludersi con l'adozione di un parere motivato (quale che ne sia il contenuto), è illegittimo il provvedimento con il quale l'autorità competente (Regione Lazio) si è limitata a disporre l'archiviazione del procedimento, a seguito dell'inopinata dichiarazione dell'autorità procedente di "*NON [avere] interesse a procedere alla Valutazione Ambientale Strategica*", mentre **il soggetto proponente (U.A. di Tarquinia) non ha mai esternato (né, tanto meno, ha mai maturato) un tale intendimento, mantenendo tutt'ora l'interesse alla conclusione del procedimento di VAS, anche al fine di evitare – in coerenza con il principio di economia procedimentale e di conservazione degli atti – che gli oltre sette anni di procedimento vengano sostanzialmente posti nel nulla.**

Si rileva, al riguardo, infatti, che, se la normativa regionale laziale non reca specifiche disposizioni operative sul punto, per contro a livello statale (**doc. n. 16**), si prevede che il proponente (non l'autorità procedente, se diversa), possa chiedere il ritiro e l'archiviazione della procedura di VAS; "*L'archiviazione comporta l'avvio di una nuova procedura qualora il medesimo proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre il piano o il programma*" (**doc. n. 16 cit.**), così chiarendo che, in caso di riproposizione del piano o programma, il provvedimento di archiviazione non consente di riutilizzare il materiale istruttorio già acquisito.

Peraltro, lo strumentario di tutele volte a realizzare la pretesa alla conclusione del procedimento non limita il proprio raggio di azione alle sole fattispecie nelle quali il provvedimento manchi del tutto, essendo stato chiarito come l'azione avverso il silenzio abbia assorbito la tutela avverso gli atti soprassessori, i quali, se tradizionalmente erano inclusi tra gli arresti procedimentali, nondimeno "*solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere*

normativamente imposto” (Cons. Stato, sent. n. 1211/2020; cfr. altresì Cons. Stato, III, 3 luglio 2019, n. 4561; IV, 24 dicembre 2019, n. 8810; 8 aprile 2019, n. 2265).

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “*Il varo del codice del processo amministrativo, ma, ancor prima, la configurazione di poteri speciali del giudice per l’ipotesi di azione avverso l’inerzia, estesi in via eccezionale alla cognizione dell’eventuale fondatezza dell’istanza (già previsti dall’art. 6 bis della legge n. 80/2005), ha fatto venir meno la necessità di accomunare le due fattispecie [dell’arresto procedimentale e dell’atto soprassessorio], rendendo possibile anche in presenza di un atto soprassessorio l’azione sul silenzio: e ciò sul presupposto che siffatto atto non costituisca il provvedimento terminativo del **procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare quale che sia il contenuto**, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato.*”

*L’atto è in questo caso essenzialmente conosciuto dal giudice non già in relazione ai suoi aspetti di satisfattività per l’istante, ma in relazione alla sua **idoneità ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere**, con il corollario che la sentenza è dichiarativa dell’obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l’attività è ab origine o ex post divenuta vincolata, anche dell’obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato. E’ evidente tuttavia che poiché l’interesse a ricorrere deriva non dall’inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l’azione è ritualmente introdotta attraverso l’impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, ma esso è tragiudicato e stigmatizzato per il contenuto elusivo dell’obbligo di provvedere, ossia quale atto sussumibile nella fattispecie composita dell’inerzia. L’impugnazione è cioè strumentale ad una pronuncia che constatata la natura soprassessoria dell’atto e dichiarata la permanenza dell’obbligo di provvedere, condanni l’amministrazione ad emanarlo immediatamente” (Cons. Stato, sent. n. 2518/2013).*

Ciò posto, quindi, si ribadisce come il contenuto della primaria obbligazione

di provvedere gravante sull'Amministrazione competente (Regione Lazio) sia costituito dalla resa del parere motivato (sul quale, poi, potrà essere esercitata l'attività di revisione del piano, prevista dall'art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006).

Per contro, il provvedimento di archiviazione non è affatto soddisfacente dell'interesse pretensivo dedotto dal soggetto proponente, U.A. di Tarquinia, risolvendosi nel rifiuto dell'Autorità competente di esercitare il potere amministrativo e di rendere l'attività giuridica richiesta.

Si chiede, quindi che, constatata la natura soprassessoria dei provvedimenti impugnati e dichiarata la permanenza dell'obbligo di provvedere, la Regione Lazio (autorità competente) ed il Comune di Tarquinia (autorità procedente) siano condannati a completare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avviato nel 2016.

\* \* \*

Peraltro, qualora si volesse valutare non la sola natura meramente soprassessoria dei provvedimenti impugnati, gli stessi sono comunque illegittimi per i motivi di seguito esposti.

**II. – Violazione di legge. Violazione degli artt. 6 e 10-bis, L. n. 241/1990; violazione dell'art. 1, co. 2-bis, L. n. 241/1990. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione carente, nonché per violazione dei principi di collaborazione e buona fede procedimentale.**

Il provvedimento di archiviazione, in quanto atto avente contenuto sostanzialmente pregiudizievole per l'istante di un procedimento discrezionale, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990.

Considerata la pacifica natura discrezionale del procedimento che qui occupa, l'Autorità competente (Regione Lazio) non avrebbe potuto emettere un provvedimento di contenuto sostanzialmente negativo e fortemente penalizzante per la proponente (U.A. di Tarquinia), se non previo svolgimento della fase di contraddittorio prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. n. 241/1990, a mente del quale *“Nei procedimenti ad*

*istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”.*

A tal riguardo, non può essere considerata di alcun rilievo la nota prot. n. 22196 del 29/05/2023 del Comune di Tarquinia (**doc. n. 8**), per la duplice considerazione che trattasi di comunicazione proveniente da soggetto diverso dall’Autorità competente e perché, in ogni caso, non è stato assegnato né rispettato il termine difensivo di dieci giorni, essendo stato emanato il provvedimento di archiviazione in data 05/06/2023.

L’omissione di detto contraddittorio procedimentale – che avrebbe auspicabilmente evitato l’odierno contenzioso – in procedimento connotato da discrezionalità amministrativa, appare tanto più grave alla luce della rinnovata formulazione dell’art. 21-*octies*, co. 2, D.Lgs. n. 241/1990 (applicabile per il principio *tempus regit actum*), per cui *“La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”*.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 *octies* della L. n. 241/1990 (Cons. Stato, sent. n. 6743/2021).

Di più, il provvedimento di archiviazione-diniego è illegittimo per non essere stata data possibilità alla proponente U.A. di Tarquinia, ai sensi dell’art. 6, L. n.

241/1990, di interloquire e/o di integrare gli elementi del Rapporto Ambientale dei quali il Comune di Tarquinia ha ravvisato carenze.

\* \* \*

### **III. – Violazione di legge. Violazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 152/2006. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione carente.**

Esaminando lo svolgimento procedimentale, si evince come l’U.A. di Tarquinia sia stata posta, improvvisamente ed inaspettatamente, di fronte all’atto di archiviazione in questa sede impugnato, dopo che mai il Comune di Tarquinia aveva avanzato dubbi su questioni urbanistiche (tutte superabili, come si vedrà) e dopo che, in data 08/01/2020 (con nota prot. n. 606 – **doc. n. 10**), il rapporto ambientale era stato trasmesso all’autorità competente dall’autorità procedente, per essere poi sottoposto alla fase di consultazione, di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 152/2006.

Giunti alla fase di valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, è stato *ex abrupto* ed illegittimamente mutato il paradigma collaborativo, che ontologicamente permea il procedimento di VAS, per adottarne uno assolutamente inedito ed antagonista rispetto alle prerogative dell’U.A. di Tarquinia.

In tale prospettiva, non volendo rendere il parere motivato di cui all’art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, sembra sia sia voluto impedire al soggetto proponente di accedere al successivo momento, previsto al co. 2 del medesimo articolo, nel quale **“L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma”**.

Sul punto, si rileva come le “Indicazioni operative per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica” emanate al livello statale (ed applicabili per analogia al caso che qui occupa, stante l’assenza di analoghe disposizioni regionali – **doc. n. 16 cit.**), prevedano, tra gli adempimenti successivi all’emanazione del parere motivato, che *“L’autorità procedente/proponente, in collaborazione con l’autorità*

*competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere (qualora attivate), alle opportune revisioni del piano o programma”.*

Dalle considerazioni fin qui svolte, si trae la conclusione di come la disciplina particolare del procedimento di VAS costituisca l'epifenomeno del più generale paradigma collaborativo e partecipativo, recato dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, segnatamente agli artt. 1, co. 2-bis, e 6, L. n. 241/1990.

\* \* \*

Venendo ai singoli motivi per i quali l'autorità competente ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dall'autorità procedente, **ma mai condivisa dalla proponente e odierna ricorrente**, si osserva che questi sono raggruppati dal Comune di Tarquinia nei seguenti nuclei concettuali:

- asserita mancata previsione della dotazione minima di standard urbanistici di cui agli artt. 3 e 4, D.M. n. 1444/1968;
- asserito mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel PTP (segnatamente delle controdeduzioni alle osservazioni N. 056050\_P05;
- asserite carenze del rapporto ambientale, non rilevate nel 2020, allorché questo è stato accolto dall'autorità procedente, trasmesso all'autorità competente e sottoposto alla fase di consultazione.

Vi è, poi, un motivo rimasto inespresso nel provvedimento di archiviazione e menzionato solo nel verbale della riunione del 04/11/2022 (alla quale non è stata convocata, né ha partecipato, l'U.A. di Tarquinia – **doc. n. 17**), alla stregua del quale vi sarebbe un indirizzo politico amministrativo, allo stato **inespresso**, per cui il Comune di Tarquinia avrebbe *“intenzione di rivedere l'assetto pianificatorio dell'area in esame, limitando drasticamente l'espansione”*, senza che, tuttavia, di tale intenzione vi sia alcuna evidenza amministrativa.

Tutte queste ragioni, ancorché inidonee a provocare l'archiviazione del

procedimento di VAS (potendo essere considerate in sede di revisione del piano, ex art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006), sono anche illegittime.

\* \* \*

#### **IV. – Sulla asserita carenza di standard urbanistici: eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione carente.**

Quanto alla prima ragione, occorre richiamare quanto dedotto dal Comune di Tarquinia nella nota prot. n. 22196 del 29/05/2023 e apoditticamente incluso dalla Regione Lazio tra le motivazioni suscettibili di giustificare l'archiviazione della procedura di VAS.

Al riguardo, il Comune di Tarquinia ha affermato che *“Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 1444/68 la dotazione minima di spazi pubblici per gli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi, per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq, è fissata a 12 mq/ab. Quando tali insediamenti siano contigui o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport resta fissata nella misura minima di 15 mq/ab. **Il piano prevede[rebbe] una dotazione di standard 12 mq/ab.. pertanto non conforme al dettato normativo sopra riportato. ...” (doc. n. 15 cit.)***.

L'affermazione è viziata per la falsità del presupposto, per difetto di istruttoria e per motivazione carente.

Nella tavola “007\_T – Zonizzazione e dati tecnici” (**doc. n. 18**), facente parte della Proposta di Piano allegata al Rapporto Ambientale (**doc. n. 19**), sono sviluppati i dati metrici di piano ed è stato verificato il rispetto delle previsioni di PRG così come degli standard urbanistici.

Per quanto attiene gli standard urbanistici, questi sono sì verificati mettendoli a confronto con gli standard minimi previsti da P.R.G. (12 mq/ab), ma, se le Amministrazioni procedente e competente avessero opportunamente esaminato il

documento (ovvero se avessero chiesto spiegazioni e chiarimenti all'U.A. di Tarquinia), allora si sarebbero certamente avvedute come le previsioni del piano proposto risultino ampiamente conformi agli standard richiesti dal D.M. 1444/1968, garantendo una dotazione di standard pari a 78,61 mq/ab, così come meglio specificato nelle tabelle di seguito fotoriprodotte (**doc. n. 20**) e, segnatamente, come riportato nell'ultima colonna della tabella 2.

TABELLA 1

RAFFRONTO DATI DI PROGETTO E P.R.G.										
TAB.3	P.R.G. (mq)	%	PROGETTO (mq)	%	D.M. 1444/68 (21 mq/ab)	%	D.M. 1444/68 (18 mq/ab)	%	D.M. 1444/68 (24 mq/ab)	%
SUP. MAX. PER L'EDIFICAZIONE	69.524,89	73,60	26.326,00	27,87	66.124,22	70,00	67.257,78	71,20	65.368,51	69,20
SUPERFICIE VIABILITA'	20.404,04	21,60	26.258,05	27,80	20.404,04	21,60	20.404,04	21,60	20.404,04	21,60
SUPERFICIE ISTRUZIONE	1.511,41	1,60	3.121,00	3,30	1.511,41	1,60	1.700,34	1,80	1.511,41	1,60
SUPERFICIE ATTREZ. INT. COM.	2.267,12*	2,40	1.922,50	2,03	5.667,79	6,00	755,71	0,80	755,71	0,80
SUPERFICIE VERDE PUBBLICO			16.803,12	17,79			3.400,67	3,60	5.667,79	6,00
SUPERFICIE VERDE PRIVATO			12.242,00	12,96			-	-	-	-
SUPERFICIE PARCHeggi	755,71*	0,80	7.790,50	8,25	755,71	0,80	944,63	1,00	755,71	0,80
SUP. TOTALE	94.463,17	100,00	94.463,17	100,00	94.463,17	100,00	94.463,17	100,00	94.463,17	100,00
INDICE TERRITORIALE	0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq	
CUB. TOTALE	94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785	
ABITANTI INSIEDIABILI	377		377		377		377		377	
CUBATURA RESIDENZIALE	30.160,00		30.147,00		30.160,00		30.160,00		30.160,00	
CUBATURA NON RESIDENZIALE	7.540,00		7.540,00		7.540,00		7.540,00		7.540,00	

Tabella riportata sulla Tavola 007\_T

\* cifre corrette rispetto alla tabella riportata sulla Tavola 007\_T

TABELLA 2

	P.R.G. (mq)	mq/ab	D.M. 1444/68 (21 mq/ab)	mq/ab	D.M. 1444/68 (18 mq/ab)	mq/ab	D.M. 1444/68 (24 mq/ab)	mq/ab	PROGETTO (mq)	mq/ab
SUPERFICIE ISTRUZIONE	1.508,00	4,00	1.508,00	4,00	1.696,50	4,50	1.696,50	4,50	3.121,00	8,28
SUPERFICIE ATTREZ. INT. COM.	2.262,00	6,00	5.655,00	15,00	754,00	2,00	754,00	2,00	1.922,50	5,10
SUP. SPAZI PUBBL. ATTREZ. A PARCO/ GIOCO E SPORT					3.393,00	9,00	5.655,00	15,00	16.803,12	44,57
SUPERFICIE PARCHeggi	754,00	2,00	754,00	2,00	942,50	2,50	942,50	2,50	7.790,50	20,66
TOTALE STANDARD	4.524,00	12,00	7.917,00	21,00	6.786,00	18,00	9.048,00	24,00	29.637,12	78,61
INDICE TERRITORIALE	0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq		0.4 mc/mq	
CUB. TOTALE	94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785		94.463x0.40 mc. 37.785	
ABITANTI INSIEDIABILI	377		377		377		377		377	

1

- 1 Occorre precisare come, rispetto alla tabella riportata nella proposta di piano di lottizzazione, in quella qui fotoriprodotta siano stati corretti due meri errori materiali (evidenziati con asterisco), i quali, peraltro, nulla cambiano in relazione al discorso che qui interessa.

Dunque, l'Amministrazione procedente (Comune di Tarquinia) ha erroneamente affermato la violazione degli standard minimi (avendo preso in considerazione una colonna della tabella usata come mero termine di paragone) e, da qui, l'errore si è propagato all'Autorità competente (Regione Lazio), che non ha verificato la bontà delle affermazioni comunali, né ha ritenuto chiedere spiegazioni alla proponente U.A. di Tarquinia.

\* \* \*

**V. – Sulla asserita non conformità alle prescrizioni paesaggistiche: eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione carente; violazione degli artt. 1, co. 2-bis, e 6, L. n. 241/1990.**

**V.1.** – Si intende qui contestare l'affermazione dell'Autorità procedente, per cui "... *L'area è tutelata ai sensi della lett a) art. 134 comma 1 ed art. 136 del D.Lgs 42/2004: lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche apposto con D.M. 19/01/1977 così come risulta dalla Tavola b del PTPR e ricade nella scheda 056050\_P05 – Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP come risulta dalla tavola d del PTPR: "per quanto attiene il Piano attuativo, si prescrive una fascia di salvaguardia, da destinare a verde di almeno 50 mt, tra il fronte delle edificazioni il limite della Riserva Naturale della Salina e il limite della fascia costiera dei 300 mt. In coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR nonché in considerazione della fragilità idrogeologica del litorale nord laziale le previsioni urbanistiche da attuare debbono altresì prevedere una copertura arborea, principalmente di essenze del paesaggio del litorale, che deve interessare il 50% della superficie totale della zona, sommando sia il verde delle aree pubbliche, che il verde delle aree private in particolare le strade e le aree di parcheggio. A tal fine deve essere prevista una riduzione della cubatura e l'altezza massima degli edifici deve essere di 7 metri. (Parere osservazione al PTPR 056050\_CM0002\_01\_02 formulato in concertazione con il MIBACT)".* **La proposta di piano prevede aree verdi nella misura del 30,75%, altezze massime di 7,50 m, quindi in contrasto con quanto disposto dal**

**PTPR ...” (doc. n. 15 cit.).**

Occorre premettere come l’Autorità Procedente (Comune di Tarquinia) abbia provveduto a trasmettere all’Autorità Competente (Regione Lazio) la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica con nota n. 606 del 08/01/2020 (**doc. n. 10**), acquisita dalla regione Lazio al prot. n. 26351 del 13/01/2020.

Tutti questi documenti erano già stati trasmessi dalla proponente U.A. di Tarquinia alla stessa autorità procedente (Comune di Tarquinia) con nota prot. n. 1277 del 02/08/2019, ben quattro mesi prima (**doc. n. 21**), ma la proposta di piano, in realtà risaliva al 2011, allorché fu, per la prima volta, trasmessa dall’U.A. al Comune di Tarquinia (**doc. n. 22**).

Al momento della trasmissione – nel 2019 – il PTPR del Lazio non era stato ancora approvato né pubblicato sul B.U.R.L. (approvato il 02/08/2019 e pubblicato il 13/02/2020 – una prima volta – e, una seconda volta, rispettivamente, in data 21/04/2021 e in data 10/06/2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2020).

Allorché l’U.A. di Tarquinia ha proposto il piano di lottizzazione (tanto nel 2011 quanto nel 2019), la disciplina paesaggistica del compendio in questione era integrata nella scheda relativa al recepimento delle proposte comunali di modifica dei PTP, codificata al n. 056050\_P05 (**doc. n. 23**), di seguito fotoriprodotta:

5	Proposta	0	0	0	0
	<b>Si chiede di poter realizzare le lottizzazioni del Comparto in loc. S. Giorgio come previsto dal PRG. Al riguardo si precisa che il comparto riportato nel PTP2 come zona C4 non corrisponde a quello previsto dal PRG e pertanto si chiede la sua modificazione di adeguamento</b>				
<b>Esito</b>	<b>Parere</b>				
Accolta Parzialmente	secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei comuni, limitatamente alla parte compresa nel perimetro della zona C4 - zone di riqualificazione e recupero ambientale del vigente PTP 3 secondo il combinato disposto degli artt. 28 e 31, co. 1, della LR 24/98 . Per quanto attiene le restanti aree del Comparto fuori della zona C4 si approva la richiesta limitatamente alle aree urbanizzate dal PTPR. Inoltre Dal perimetro del Comparto San Giorgio sono escluse le aree comprese nella fascia dei 300 mt della costa del mare, le aree interessate da bosco e la fascia dei 50 mt dei corsi d'acqua vincolati. Infine, per quanto attiene il Piano attuativo, si prescrive una fascia di salvaguardia, da destinare a verde, di almeno 50 mt , tra il fronte delle edificazioni il limite della Riserva Naturale della Salina e il limite della fascia costiera dei 300 mt. .				
056050_P05					

Come è agevole verificare, la disciplina territoriale paesaggistica vigente al momento della elaborazione del piano e della sua proposta non prevedeva le prescrizioni richiamate dal Comune di Tarquinia a cagione ostativa della Valutazione Ambientale Strategica.

L'erronea valutazione ed il giudizio espresso dall'autorità procedente, quindi, ancora una volta sono viziati dalla superficialità d'insieme con cui l'istruttoria è stata condotta, non volendo contestualizzare storicamente il documento che si stava esaminando, oltretutto con colpevole ritardo non certo addebitabile alla proponente U.A. di Tarquinia.

**V.2.** – La disamina delle questione va, peraltro, condotta distinguendo:

- A) la necessità di coperture arboree in misura del 50% della zona;
- B) l'altezza massima degli edifici, che nella nuova disciplina paesaggistica non può superare i 7,00 metri.

*Sub A)*

L'assenza, al momento di elaborazione del piano, di una prescrizione apposita, aveva indotto i tecnici dell'U.A. di Tarquinia a non eseguire specifiche valutazioni, stante altresì l'assenza del parametro di riferimento (50% di copertura arborea), introdotto solo successivamente.

Nondimeno, dalla Tavola 017\_T – Inserimento Paesaggistico – Ambientale (**doc. n. 24**) si evince come già in fase di redazione del piano fosse stata posta particolare attenzione all'aspetto paesistico-ambientale, con specifica indicazione delle essenze tipiche della maremma laziale da inserire nelle aree di verde sia pubblico che privato.

Per ciò che attiene invece il limite del 50% da ottenere sommando sia il verde delle aree pubbliche che private, l'indicazione percentuale del 30,75% addotta nella nota del Comune di Tarquinia prot. n. 0022196 del 29/05/2023 (**doc. n. 15**), quale motivo di contrasto all'attuale disciplina del PTPR, non corrisponde al vero, e, in ogni caso, come si vedrà, non potrebbe costituire causa ostativa all'esame e valutazione del

piano proposto.

Infatti sia nella Tavola 017\_T- Inserimento Paesaggistico – Ambientale che nella Tavola 007\_T – Zonizzazione e dati tecnici, sono state calcolate percentuali del 17,79% per il verde pubblico e del 12,96% per il verde privato, così come anche riportato in tabella.

Inoltre nella Tavola 017\_T- Inserimento Paesaggistico – Ambientale il calcolo percentuale non ha tenuto in considerazione il verde privato interno ai comparti edificatori, sia residenziali che non residenziali.

D'altro canto, l'enorme estensione delle aree verdi, certamente superiore al 50% dell'intera estensione, è carattere del piano che può essere verificato anche dall'occhio non tecnico, solo grazie ad un sommario esame della Tavola 017\_T.

**Pertanto prendendo anche in considerazione la superficie delle aree verdi previste all'interno dei comparti edificatori e sommandola a quella di verde pubblico e di verde privato già dichiarate, si arriva ad una copertura a verde (pubblico + privato) totale del 51,57% (doc. n. 25).**

A questa dovrebbero inoltre essere sommate anche le aree verdi e le essenze arboree presenti nelle aree attrezzate di interesse comune/per l'istruzione e quelle lungo le strade e i parcheggi, con ulteriore aumento della detta percentuale del 51,57%.

Partendo da questi dati e assegnando ipoteticamente delle percentuali di copertura arborea alle superfici di verde pubblico, verde privato, verde facente parte delle aree attrezzate di interesse comune/per l'istruzione e quello di strade e parcheggi la prescrizione di PTPR potrebbe già essere rispettata (**doc. n. 25 cit.**).

Ovviamente di tutto ciò l'U.A. di Tarquinia avrebbe potuto dare conto nel corso della riunione di valutazione del 04/11/2022, alla quale l'Università Agraria (Autorità Proponente) non è stata chiamata a partecipare, sia nelle successive fasi istruttorie di adozione/approvazione del Piano tramite più dettagliati e specifici elaborati integrativi, circostanza che, come si vedrà in seguito verrà chiesta per il definitivo piano attuativo del Comprensorio Lottisti Villaggio San Giorgio.

*Sub B)*

Discorso analogo a quello svolto per le coperture arboree deve essere proposto in relazione all'altezza massima degli edifici, pari a 7 metri.

Anche in questo caso si tratta di una sopravvenienza normativa, della quale non si poteva tenere conto al momento di elaborazione del piano proposto dall'U.A. di Tarquinia, ma che avrebbe potuto facilmente integrare il contenuto del piano, in sede di revisione ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006.

**V.3.** – Con riferimento ad entrambi i profili paesaggistici appena richiamati occorre, poi, stigmatizzare il comportamento tenuto – contrario ai generali doveri di collaborare secondo buona fede, che si ripercuote sulla decisione di archiviare il procedimento – allorché si ha modo di apprezzare il paradigma procedimentale osservato in consimile caso accaduto al Comprensorio Lottisti Villaggio San Giorgio, finitimo all'area oggetto del piano proposto dall'U.A. di Tarquinia.

Anche in quel caso, il progetto era stato elaborato ed adottato prima del nuovo PTPR, eppure il parere di compatibilità paesaggistica è stato ugualmente rilasciato, con le seguenti prescrizioni: *“ai sensi dell'art.16 della L.1150/42, del D.Lgs 42/04 e della LR 24/98 in ordine al Piano lottizzazione convenzionato “Consorzio Villaggio Lottisti San Giorgio” in località San Giorgio, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/06/2019, con la condizione che risulti conformato, ai fini dell'approvazione, alle prescrizioni seguenti:*

*... la previsione di una copertura arborea, con un'altezza minima di mt 3.50, principalmente di specie del paesaggio del litorale, che deve interessare il 50% della superficie totale della zona, sommando sia il verde delle aree pubbliche che il verde delle aree private, che interessi in particolare le strade e le aree di parcheggio;*

*... un'altezza massima degli edifici di ml 7.00; ...” (doc. n. 26).*

Del tutto irragionevolmente, quindi, non è stato consentito all'U.A. di Tarquinia di proseguire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, rilevando cause ostative che, però, già in altre occasioni erano state risolte mediante

semplici prescrizioni impartite valutando la compatibilità paesaggistica del piano.

A maggior ragione, quindi, analoghe prescrizioni avrebbero potuto essere recepite nella fase di revisione del piano, ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.Lfs. n. 152/2006, tanto più che, come visto, si sarebbe trattato di lievi aggiustamenti, tali da non richiedere particolari sforzi tecnici.

\* \* \*

**Eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione carente.**

Con ulteriore affermazione, sempre attinente ai profili della disciplina territoriale paesaggistica, l'Autorità procedente ha addotto – e sul punto, l'Autorità competente si è supinamente adagiata – che “... l'area è inoltre soggetta alle disposizioni dell'art. 40 – *Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico delle norme del PTPR: “6. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli art. 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n.1, tale diversa destinazione. ...” (doc. n. 15).*

Sul punto, l'affermazione, sollevata a cagione ostativa alla prosecuzione del procedimento di VAS, è smentita dalla determinazione regionale n. G04329 del 28/04/2016, con la quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso e la sdemanializzazione dell'area per cui è causa (**doc. n. 27**).

E' significativo come il provvedimento sia stato adottato sul presupposto “che la richiesta è conseguente alla necessità di dare attuazione ad una zonizzazione urbanistica prevista in località San Giorgio, destinata a Zona C – Sottozona C5 (espansione residenziale) e zona F – Sottozona F5 (spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi) per effetto del vigente Piano Regolatore di Tarquinia”.

Anche in questo caso, ove l'U.A di Tarquinia fosse stata coinvolta alla

riunione del 04/11/2022, ovvero nel caso in cui le fosse stato chiesto conto dello stato in cui versava il procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso (ai sensi dell'41 del r.d. n. 332 del 1928), avrebbe certamente potuto fornire utili chiarimenti idonei a fondare un diverso avviso delle Autorità procedente e competente.

\* \* \*

### **Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione carente.**

Come in più occasioni precisato, la fase di valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, disciplinata dall'art. 15, D.Lgs. n. 152/2006, sarebbe stata la sede legalmente prevista per lo svolgimento delle “attività tecnico-istruttorie”, ovvero, successivamente al parere motivato dell'Autorità competente, la sede per provvedere alle opportune revisioni del piano (del quale il rapporto ambientale è parte integrante).

E' evidente che, stante la più volte richiamata ottica collaborativa che anima il procedimento di valutazione ambientale strategica, l'Amministrazione competente ben avrebbe potuto e dovuto convocare anche il soggetto proponente, al fine di ottenere quei chiarimenti necessari alle attività tecnico-istruttorie ed alla resa del parere motivato. Allo stesso modo, eventuali integrazioni del rapporto ambientale avrebbero potuto essere eseguite nel momento successivo di revisione, al fine di adeguare il piano ai rilievi dell'Autorità competente.

Per contro, inaspettatamente, mutando radicalmente l'approccio seguito fino a quel momento, l'U.A. di Tarquinia si è vista notificare il provvedimento di archiviazione del procedimento dopo oltre sette anni di istruttoria, motivato, tra l'altro, tramite il richiamo ad asserite carenze del rapporto ambientale e dopo che per oltre due anni non erano state sollevate eccezioni, ora invece presentate ex abrupto.

Nondimeno, anche sotto tale profilo la decisione di archiviare il procedimento appare viziata per eccesso di potere, divisato sotto plurime figure sintomatiche di difetto di istruttoria, motivazione carente e falsità del presupposto.

Nel prosieguo verranno analizzate le singole carenze del Rapporto Ambientale prodotto (**doc. n. 19 cit.**), eccepite dal Comune di Tarquinia nella nota del

29/05/2023 e poste dalla Regione Lazio a fondamento del provvedimento di archiviazione, al fine di segnalare l'infondatezza, ovvero la possibilità di essere superate tramite soccorso istruttorio.

**a. analisi stato attuale (capitolo 2 del RA)**

aspetti carenti: analisi delle produzioni agricole ed analisi dell'evoluzione del territorio senza l'attuazione del piano;

Al riguardo, si precisa che l'area di progetto non rientra in aree a vocazione DOP, IGP, DOC e si tratta di una zona già altamente urbanizzata e con Piani di lottizzazione approvati e in via di approvazione; i terreni adiacenti alla lottizzazione sono prettamente coltivati a cereali e foraggiere. Il progetto non causa nessuna problematica legata allo sviluppo agricolo.

**b. obiettivi di protezione ambientale (capitolo 3 del RA)**

tabella 3 "*obiettivi sostenibilità suddivisi per comparto ambientale*" aspetti carenti: non vengono definiti i livelli (internazionale – comunitario – nazionale) e non viene esplicitato il modo in cui se ne tiene conto;

La tabella 3 del Capitolo 3 del rapporto ambientale (**doc. n. 19 cit.**), tiene conto dei livelli internazionale comunitario e nazionale pur non specificando le norme di riferimento.

**c. correlazione obiettivi generali, obiettivi specifici, singole azioni**  
non risulta esplicitata;

La relazione tra obiettivi e azioni del piano poteva essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione.

**e. coerenza interna (paragrafo 5.2 del RA)**

non viene messa in relazione la coerenza tra gli obiettivi e le azioni del piano bensì viene analizzata la coerenza con la pianificazione comunale vedi tabella 5 "*Coerenza del PDL "San Giorgio" con gli strumenti di pianificazione comunale*";

Nel Rapporto Ambientale vengono messi in relazione il PRG vigente del Comune di Tarquinia e Piano di zonizzazione acustica; la relazione tra obiettivi e azioni del piano

poteva essere oggetto di richiesta di integrazione.

**f. scelte del piano, impatti e misure di mitigazione**  
risulta carente la determinazione delle scelte di piano e degli impatti, nel capitolo 8 del RA vengono evidenziate solo le azioni di mitigazione distinte in fase di cantiere e fase di esercizio;

Per gli interventi di mitigazione il PDL tende ad operare attraverso la previsione di opere di mitigazione puntuali relative alla lottizzazione come previsto dal progetto e viene riportato nel Rapporto Ambientale

**g. significatività dell'impatto**  
non viene esplicitata nel capitolo 7 del RA si fa solo cenno a *"un'alterazione non trascurabile delle risorse ambientali e territoriali coinvolte"*;

Nel Capitolo 7 del Rapporto Ambientale vengono elencate una serie di prescrizioni che devono essere eseguite al fine di ridurre l'impatto del PDL

**h. procedura di valutazione tra le alternative**  
non viene esplicitata;

La procedura di valutazione tra le alternative è specificata nel capitolo 4 del Rapporto ambientale

**i. eventuali misure di compensazione;**

Nel Capitolo 8 sono elencate una serie di misure di compensazione che trovano il loro significato in fase di cantiere e fase di esercizio.

**j. monitoraggio (capitolo 10 del RA - Tabella 12 *"Proposta del set di indicatori di contesto per il monitoraggio del Piano di Lottizzazione"*)**  
risulta carente dell'individuazione delle misure correttive e delle risorse finanziarie

Nel Rapporto Ambientale è stato applicato il modello DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, and Response model of intervention); nella tabella 12 si specifica chi è il referente per i vari Settori e di conseguenza a chi compete la risorsa finanziaria.

1. tabella obiettivi sostenibilità – generali – specifici – azioni (capitolo 3 del RA - tabella 3 “*obiettivi sostenibilità suddivisi per comparto ambientale*)  
la tabella non viene prodotta come da indicazioni”;

La tabella 3 risulta congrua al Rapporto Ambientale, né si spiega quali siano gli errori e/o le mancanze; nondimeno non vi sarebbero stati problemi ad intervenire con chiarimenti e/o integrazioni.

2. analisi opzione 0 (capitolo 9 del RA)  
l’analisi non viene prodotta come da indicazioni;

Valgono le stesse considerazioni sopra espresse in tema di strumentalità delle forme adottate rispetto al raggiungimento dello scopo, mentre l’Autorità precedente non ha chiarito il *vulnus* causato dal mancato rispetto delle “indicazioni”; si ribadisce, poi, che l’U.A. di Tarquinia non avrebbe frapposto ostacoli ad eventuali richieste di chiarimenti.

3. ricadute di piano (capitolo 7 del RA)  
non vengono esplicitate, si fa genericamente cenno a “*L’analisi degli effetti ambientali di Piano evidenzia un’alterazione non trascurabile delle risorse ambientali e territoriali coinvolte.*”;

Nel Capitolo 7 vengono elencate una serie di prescrizioni che devono essere seguite al fine di ridurre l’impatto del PDL

6. criteri per la determinazione delle zone di piano  
non vengono esplicitati

7. deroghe ai criteri adottati  
non vengono esplicitate

9. analisi delle alternative rispettivamente agli aspetti insediativi  
non vengono esplicitate

10. effetti dell'aumento del carico insediativo  
non vengono esplicitati

I punti 6 /7/9/10 non sono stati inseriti nel Rapporto ambientale ma avrebbero potuto essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione

11. studio di incidenza (ZPS Saline – Direttiva “Uccelli”)  
lo studio di incidenza non è presente all'interno del RA ma è un documento separato  
nelle conclusioni *“si ritiene che, nel caso si realizzino tutte le misure di mitigazione suggerite, l'incidenza determinata dalle previsioni del Piano di urbanizzazione sulla colonia di Ardeidi presente nella pineta limitrofa all'area di Piano, possa essere fortemente minimizzata. Non si ravvisa la possibilità di interferenze/perturbazioni con habitat e specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS Saline di Tarquinia”*

La valutazione d'incidenza ha ottenuto il parere positivo da parte della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Regione Lazio con Prot. 0383547 del 29/04/2021 (**doc. n. 13**).

Anche in questo caso, la complessiva disamina dei rilievi denuncia una notevole e non ammissibile sommarietà dell'indagine condotta. Laddove l'esito di archiviazione in questa sede contestato avrebbe potuto essere evitato convocando la proponente U.A. di Tarquinia e chiedendole integrazioni e/o chiarimenti rispetto ai rilievi formulati.

\* \* \*

**. – Violazione di legge. Violazione degli artt. 2, L. n. 241/1990, e 15, D.Lgs. n. 152/2006. Circa la natura soprassessoria della nota prot. n. U.0608412 del 05/06/2023 della Regione Lazio, in relazione al dovere dell'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, di esprimere parere motivato.**

Dal solo verbale della riunione del 04/11/2022 (alla quale, contrariamente a tutte le precedenti, non è stata invitata l'U.A. di Tarquinia), risulta che *“L'Autorità Procedente informa inoltre che l'Amministrazione Comunale ha avviato le attività preliminari per l'adeguamento del P.R.G. al P.T.P.R., e che in tale sede ha intenzione di rivedere l'assetto pianificatorio dell'area in esame, limitando drasticamente l'espansione”* (**doc.**

n. 17).

In seguito, detta affermazione non è stata più ripresa nella nota del 29/05/2023, sicché se ne deve inferire che la medesima non sia stata posta formalmente a fondamento del provvedimento di archiviazione qui censurato.

Nondimeno, in ragione della sua attitudine a disvelare il reale intento soprassessorio e dilatorio sotteso al provvedimento di archiviazione, conviene ribadire l'illegittimità anche di tale motivazione, tendente a posticipare *sine die* la soddisfazione dell'interesse a vedere conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica.

In un consimile caso in cui l'Amministrazione comunale aveva comunicato al ricorrente "*che era stata disposta l'archiviazione della pratica ... visto che l'intervento proposto, come descritto dall'art. 92 del vigente Regolamento Edilizio, ad oggi non risulta realizzabile, in attesa di apposito piano di settore*", il Giudice Amministrativo ha precisato che "*l'atto impugnato si palesa illegittimo anche sotto altro profilo in quanto atto soprassessorio che determina un ingiustificato e immediato rinvio della decisione dell'amministrazione*" (TAR Toscana, sent. n. 1171/2020).

Anche per tale motivo, quindi, si chiede che il Giudice voglia annullare e/o accertare l'illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento iniziato nel 2016.

#### **Istanza cautelare**

Sul *fumus boni iuris* si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sia stato illegittimamente archiviato, con un provvedimento che risolve oltre sette anni di istruttoria in un sostanziale nulla di fatto.

Prima ancora di poter realizzare (e, se del caso, tutelare) il proprio interesse pretensivo alla approvazione del piano, l'interesse dell'U.A. di Tarquinia concerne l'adempimento, da parte delle Amministrazioni coinvolte, alla primaria obbligazione di provvedere, senza, per ora, potersi nemmeno avvicinare a sondare il contenuto del provvedimento finale.

In questa prospettiva il provvedimento di archiviazione (nonché la paventata intenzione comunale di subordinare la conclusione del procedimento alla approvazione di variante al PRG), risolvendosi in una posticipazione *sine die* della conclusione del procedimento, acuisce l'esigenza dell'U.A. di Tarquinia a vedere tutelato con sollecitudine il proprio interesse all'ottenimento di un provvedimento conclusivo **nel merito** del procedimento di VAS, anche attraverso forme anticipatorie del bene della vita (i.e. un provvedimento che si pronunci sul rapporto amministrativo dedotto).

Si aggiunge che l'U.A. di Tarquinia è un piccolo ente gestore delle proprietà collettive e, se, da un lato, il terreno per cui è causa ha da tempo perso ogni vocazione agro-silvo-patorale (per effetto del richiamato provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso), dall'altro la naturale vocazione edificatoria (essendo stati approvati tutti i piani attuativi limitrofi) impatta pesantemente sulla programmazione della gestione amministrativa, condizionando evidentemente le scelte attuali.

Per contro, il provvedimento di illegittima archiviazione della VAS ha lasciato e lascia nell'incertezza programmatica e finanziaria l'U.A. di Tarquinia.

Si chiede, quindi, che in via cautelare codesto TAR Lazio voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di riesaminare il provvedimento di archiviazione impugnato.

#### **P.T.M.**

L'Università Agraria di Tarquinia, come rappresentata e difesa chiede che l'Ecc.mo TAR Lazio voglia:

- preliminarmente, in via cautelare, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati ed ordinare alle Amministrazioni resistenti di riesaminare la decisione di archiviare il procedimento di VAS avviato nel 2016 dall'U.A. di Tarquinia;
- nel merito, ai sensi dell'art. 2, L. n. 241 1990, dell'art. 15, D.Lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 31 e 117 c.p.a., accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti, nel concludere il procedimento di VAS,

avviato nel 2016 su istanza dell'U.A. di Tarquinia e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento, assegnando un termine per provvedere;

- ai sensi dell'art. 117, co. 3, c.p.a., nominare un commissario ad acta;
- in via subordinata, annullare tutti i provvedimenti impugnati.

Vinte le spese e i compensi.

Si depositano i seguenti documenti, richiamati nel corpo del ricorso, come da indice che si produrrà al momento del deposito.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, pertanto sarà versata la somma di euro 650,00 a titolo di contributo unificato.

Viterbo/Roma, 4 settembre 2023

Avv. Maria Luisa Acciari

Avv. Guido Saleppichi